

COMUNICATO Contributi non Dedotti Informativa Anno 2020 Contributi non Dedotti di cui ai redditi 2019

Gentile Associato,

ai sensi della normativa vigente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'iscritto deve comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che **non sono stati dedotti** in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa ¹.

Il superamento del plafond previsto per la deducibilità fiscale – secondo le disposizioni legislative oggi vigenti – comporta, da un lato, la non deducibilità dei contributi versati in eccesso, dall'altro, ne prevede l'esclusione dalla tassazione al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo ².

L'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la predetta comunicazione deve essere fornita esclusivamente dall'Associato. Il Fondo Pensione non è infatti autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di soggetti diversi (per esempio, su segnalazione dell'azienda di appartenenza).

In mancanza di tale comunicazione, FONDENEL, al momento dell'erogazione della prestazione e nel procedere alla quantificazione dell'imponibile da sottoporre a tassazione, non potrà escludere, così come previsto dalla normativa vigente, detto importo dalla base imponibile.

Nella generalità dei casi e come ogni anno, la contribuzione versata a FONDENEL è posta in capo al datore di lavoro che effettua direttamente i relativi versamenti al Fondo (contribuzione a carico dell'Azienda ed a carico dell'Associato) e certifica gli stessi attraverso l'emissione della certificazione unica, cosiddetto modello **CU** (quest'anno CU 2020). Il modello in esame espone, l'importo dei contributi di previdenza complementare versati e dedotti dal reddito nel punto **412** e, quello dei contributi versati e NON dedotti nel **punto 413**.

Nel caso in cui sia unicamente il datore di lavoro ad effettuare i versamenti alla previdenza complementare e dunque in assenza di ulteriori versamenti – sia a Fondenel (es. contributi volontari) che ad altra forma di previdenza complementare –

¹ L'importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a **€ 5.164,57 annui**

La normativa in vigore prevede, inoltre, che "ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro".

² Al fine di acquisire un quadro di maggior dettaglio nell'ambito dell'intera materia dei contributi versati in favore della "previdenza complementare", si invitano gli associati a seguire le indicazioni legislative e ministeriali nonché a consultare le Comunicazioni/Circolari pubblicate sul sito di Fondenel (<http://fondenel.previet.it>).

per se stesso o per familiari fiscalmente a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 (Modello 730/2020 oppure Unico Persone Fisiche 2020), l'associato potrà rilevare l'ammontare dei contributi non dedotti dal sopracitato **punto 413** del modello CU 2020 rilasciato dal Datore di Lavoro, e quindi registrarlo autonomamente sulla propria posizione individuale in modalità esclusivamente digitale (accedendo al sito Fondenel: www.fondenel.com, Area Riservata, cartella Contribuzione, sezione CONTRIBUTI NON DEDOTTI). Nessun'altra comunicazione cartacea o digitale dovrà essere successivamente trasmessa al Fondo.

Fermo restando la richiamata scadenza del **31 dicembre 2020**³ per la comunicazione dei contributi non dedotti al Fondo, si consiglia di effettuare tale operazione solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, se effettuata, evitando così, a distanza di mesi, successive rettifiche a riguardo.

All'Associato che abbia provveduto al versamento di contributi verso Fondenel in forma diretta tramite disposizione di bonifici bancari (dunque senza avvalersi di un datore di lavoro o facendolo solo in parte) è raccomandato di recuperare, oltre all'eventuale modello CU 2020, anche le contabili bancarie affinché siano facilitati i riscontri per la determinazione dei contributi complessivamente versati al 31 dicembre 2019 e di quelli che sono stati eventualmente dedotti (parte relativa al datore di lavoro e certificata in CU) onde comunicare i rimanenti non dedotti.

A tale riguardo, si evidenzia che i dati riferibili ai versamenti contributivi fatti alla previdenza complementare "fuori dal circuito di addebito del cedolino paga" non possono risultare registrati nella sezione **PREVIDENZA COMPLEMENTARE** del modello **CU** rilasciato dall'azienda al dipendente e, pertanto, tale documento fiscale rilasciato dal datore di lavoro non potrà essere sufficiente al fine di rendicontare gli effettivi importi contributivi versati in corso d'anno dal dipendente poiché, nel caso di specie, i dati risulteranno parziali (sia per quanto esposto nel punto che indica i contributi dedotti nei limiti di € 5.164,57 sia per quanto esposto nel punto riferito ai contributi non dedotti).

Si comunica, infine, che Fondenel ha provveduto a comunicare all'*Anagrafe Tributaria* i dati delle contribuzioni "volontariamente" versate dagli associati nell'anno 2019 che **non** sono state effettuate dal sostituto d'imposta (per il tramite del cedolino paga). Al riguardo, richiamando ancora l'attenzione su quanto già sottolineato al precedente capoverso, qualora l'associato intendesse avvalersi del Modello 730 "precompilato" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione 2020 riferita ai redditi 2019, si raccomanda di verificare con la massima attenzione che i dati riferiti ai contributi destinati alla previdenza complementare deducibili per legge fino ad un ammontare pari a € 5.164,57 siano correttamente indicati nella <sezione degli oneri deducibili>.

Con i migliori saluti.

Giugno 2020

Il Fondo

³ Ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

VERSAMENTO CONTRIBUTI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Premesso:

- * che l'ammontare di quanto versato a Fondenel nel corso del 2019 è riportato nella *Parte Prima* – sezione 3 – della “*Comunicazione Periodica agli Iscritti*”, che è resa disponibile nell'Area Riservata personale, cartella Documenti, del sito internet del Fondo (ed eventualmente in formato cartaceo, su richiesta dell'Associato, secondo quanto indicato nella Scheda Costi della Nota Informativa), e che tale importo, ad esclusione del Tfr versato, può essere utilizzato per la determinazione dei c.d. Contributi Non Dedotti da comunicare on line al Fondo,
- * fermo restando la responsabilità dell'Associato e dei Suoi familiari di verificare le specifiche situazioni personali e familiari, assicurando così una corretta applicazione della normativa vigente su un tema piuttosto articolato per i fondi pensione, e che il **Limite del Reddito** entro il quale un familiare si considera a carico del contribuente viene stabilito dalla legge,
- * segnaliamo che **a decorrere dal 01/01/2019** (quindi con valenza sulle Dichiarazioni fiscali – Modello 730/2020 / Modello Unico 2020 – di cui ai redditi 2019) è stata introdotta una novità molto importante con riguardo ai “**figli quali Soggetti Fiscalmente a Carico**”: **dall'anno di imposta 2019 i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati fiscalmente a carico fino ad un reddito complessivo di euro 4.000,00. Il requisito anagrafico sussiste per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età e ciò a prescindere dal giorno e mese in cui viene raggiunto. Tale novità modifica le soglie di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare a favore dei familiari fiscalmente a carico:**

- 1) **figli Soggetti Fiscalmente a Carico di età non superiore a 24 anni, con disponibilità di reddito complessivo fino ad € 4.000,00**: la soglia della “deducibilità” fiscale a proprio carico viene elevata fino a concorrenza di detto importo (€ 4.000,00);
- 2) **figli Soggetti Fiscalmente a Carico dai 25 anni di età in su, con disponibilità di reddito complessivo fino ad € 2.840,51**: la soglia della “deducibilità” fiscale a proprio carico resta confermata a € 2.840,51.

Si prospettano pertanto qui di seguito tre situazioni che “in teoria” potrebbero verificarsi:

A) Familiari Fiscalmente a Carico <<senza disponibilità di reddito>>:

La deduzione, fermo restando il massimale di euro 5.164,57 complessivamente stabilito per legge, spetta al soggetto/i nel/i confronto/i del/i quale/i i familiari sono a carico. Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l'importo “Non Dedotto” dovrà essere comunicato a FONDENEL, **entro il 31 dicembre 2020**, mediante registrazione on line dell'importo “Non Dedotto” sulla posizione del Soggetto Fiscalmente a Carico.

B) Familiari Fiscalmente a Carico e figli Fiscalmente a Carico (come precisato al Punto 2) in premessa) <<con disponibilità di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili>>:

La deduzione di € 2.840,51 spetta, in primo luogo, al “soggetto fiscalmente a carico” e, solo dopo aver raggiunto a concorrenza tale soglia prevista per la deducibilità fiscale dal reddito, la deduzione – per l’eccedenza di € 2.324,06 (quota delta di € 5.164,57) – spetta al soggetto/i a cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione (sia da parte del soggetto fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i a cui si è a carico), l’importo “Non dedotto” deve essere comunicato a Fondo (on line attraverso accreditamento sul sito di Fondenel come indicato a pag. 2 del presente Comunicato), **entro il 31 dicembre 2020:**

- da parte del soggetto fiscalmente a carico, di maggiore età, con registrazione sulla propria posizione Fondenel;
- da parte dell’Associato per conto del soggetto fiscalmente a carico di minore età, provvedendo alla registrazione del dato sulla posizione Fondenel del Soggetto fiscalmente a suo carico.

C) Figli Fiscalmente a Carico (come precisato al Punto 1) in premessa): <<con disponibilità di un reddito complessivo fino ad € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili>>:

La deduzione di € 4.000,00 spetta, in primo luogo, al “soggetto fiscalmente a carico” e, solo dopo aver raggiunto a concorrenza tale soglia prevista per la deducibilità fiscale dal reddito, la deduzione – per l’eccedenza di € 1.164,57 (quota delta di € 5.164,57) – spetta al soggetto/i a cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione (sia da parte del soggetto fiscalmente a carico sia del/i soggetto/i a cui si è a carico), l’importo “Non dedotto” deve essere comunicato al Fondo (on line attraverso accreditamento sul sito di Fondenel come indicato a pag. 2 del presente Comunicato), **entro il 31 dicembre 2020:**

- da parte del soggetto fiscalmente a carico di maggiore età con registrazione sulla propria posizione Fondenel;
- da parte dell’Associato per conto del soggetto fiscalmente a carico di minore età, provvedendo alla registrazione del dato sulla posizione Fondenel del Soggetto fiscalmente a carico.

ASSOCIATI FONDENEL CHE VERSANO CONTRIBUTI ANCHE AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel caso in cui l'Associato, oltre ai contributi previdenziali versati a FONDENEL per effetto del rapporto di lavoro con la propria società di appartenenza, abbia versato nel 2019 ulteriori contributi ad altra forma pensionistica individuale (es.: fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali stipulate tramite contratti di assicurazione sulla vita⁴), gli importi esposti nelle caselle 412 e 413 del modello CU 2020, non possono considerarsi in ogni caso sufficienti a determinare l'ammontare dei Contributi Non Dedotti. Ciò in quanto – fermo restando nella generalità dei casi il tetto massimo di deducibilità pari a € 5.164,57 annui – occorre a tal fine considerare anche dette ulteriori contribuzioni e verificare la propria posizione complessiva in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico persone fisiche). Si ricorda, in ogni caso – fermo restando la responsabilità di ciascun interessato – che l'importo Non Dedotto che dovesse essere comunicato al Fondo dall'interessato, on line attraverso accreditamento sul sito di Fondenel, **entro la data del 31 dicembre 2020**, non potrà, in ogni caso, essere comunicato anche alle eventuali ulteriori forme pensionistiche complementari cui l'Associato avesse aderito.

⁴ Non rientrano in tale previsione di "deducibilità" i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali trova applicazione la "detrazione" d'imposta del 19% fino al limite di € 530,00 (valevole per l'anno 2019) sempreché ricorrano i presupposti fissati dalla legge per detta detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali, anche in tema di "Modello 730" od "Unico", che gli associati interessati sono invitati a consultare con ogni cortese attenzione.